



AVVISO PUBBLICO

BANDO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE INIZIALE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (MISURA 2 - DGR XI/2065 del 31.07.2019)

Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino

(Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII°, Suisio, Terno d'Isola, Torre de' Busi, Villa d'Adda)

In esecuzione dei verbali del Consiglio d'Amministrazione n° 23 del 07 novembre 2019 e n° 55 del 04 agosto 2020 e della Determinazione del Direttore n. 103 del 05/08/2020, il presente avviso definisce la procedura, i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell'istanza, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura per la realizzazione della MISURA 2 della DGR n. XI/2065 del 31.07.2019 (con fondi della DGR 2065/2019) nell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

ART. 1 - SOGGETTO PROPONENTE

Azienda Isola – Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona – Via G. Bravi n. 16 – 24030 Terno d'Isola (BG) – c.f./p.iva 03298850169 – tel. 03519911165 – fax 03519911166 – e-mail: segreteria@aziendaisola.it – pec: aziendaisola@propec.it – sito: www.aziendaisola.it.

ART. 2 - FINALITÀ E RISORSE

Regione Lombardia con la DGR n. XI/2065 del 31.07.2019 (in prosecuzione della DGR n. X/606 del 01/10/2018) ha definito modalità e strumenti d'intervento per il sostegno alla locazione e il contrasto all'emergenza abitativa con la finalità di dare risposta al contenimento dell'emergenza abitativa, come di seguito indicato. La disponibilità delle risorse destinate alla Misura 2, che per l'anno 2020 viene stabilita in € **8.948,00=**.

La misura 2 si concretizza in interventi finalizzati ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole e senza sfratto in corso e a sostenerle per il mantenimento dell'abitazione nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche.

ART. 3 - DESTINATARI


Sono destinatari del contributo i titolari di regolare contratto di locazione, con situazioni di morosità incolpevole iniziale (fino al limite massimo di 6 mensilità) e che non abbiano in atto una procedura di sfratto in corso, in locazione sul mercato libero o in alloggi di godimento o in alloggi definiti servizi abitativi Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c. 6.

Il contributo viene erogato direttamente al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi a partire dalla data della domanda del contributo e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.

I destinatari della misura possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza; la somma del contributo del presente provvedimento e della quota prevista per la locazione dal Reddito di Cittadinanza non deve però superare l'importo massimo del canone annuo previsto dal contratto di locazione.

I destinatari del presente provvedimento **non possono essere identificati** fra i beneficiari dei contributi a seguito dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi volti al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID 19 a seguito di DGR XI-3008 del 30.03.2020.





I destinatari del presente provvedimento **non possono essere identificati** neanche tra i cittadini dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa che hanno ricevuto il contributo "AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020", ai sensi della DGR n. n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B (Comuni di Ponte San Pietro e di Calusco d'Adda).

ART. 4 - REQUISITI

I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 2 devono possedere i seguenti requisiti:

- a. residenza in uno dei 25 Comuni dell'Ambito Distrettuale dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino;
- b. residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- c. Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nel caso di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- d. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- e. essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo regolarmente registrato;
- f. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- g. non avere ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica;
- h. ISEE max fino a € 15.000,00;
- i. morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino al limite massimo di 6 mensilità). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali;
- j. sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

Per morosità incolpevole si intende quale "situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare". Più precisamente, tale situazione è riscontrabile in caso di **perdita di lavoro** o di **consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare** per:

- 1- licenziamento;
- 2- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- 3- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- 4- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- 5- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- 6- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- 7- altro.

ART. 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità massima erogabile del contributo complessivo è definita sulla base di un progetto, della condizione economica, patrimoniale e lavorativa dei richiedenti ed è stabilita da una Commissione appositamente costituita, convocata dal Direttore dell'Azienda Consortile o da un suo delegato che ne assume anche la presidenza ed è composta da membri rappresentativi dei partner istituzionali (Azienda Isola, Fondazione Diakonia dell'Isola/Associazione Diakonia di Bergamo e Comune di residenza della famiglia interessata).

Il contributo previsto, da erogare al proprietario in due tranches, è:

- fino a massimo € 1.500,00 ad alloggio/contratto a condizione che il proprietario si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi a partire dalla data della domanda di contributo e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi;





- fino a massimo € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare il canone per almeno il 15% in riduzione.

Tali contributi potranno essere integrati da una quota a carico della Caritas in relazione al fondo denominato "famiglia-casa".

Il contributo non potrà comunque essere superiore alla morosità contratta.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un **accordo** con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario, e un rappresentante del Comune ed è autorizzato dall'Azienda e controfirmato da Fondazione Diakonia dell'Isola/Associazione Diakonia di Bergamo.

I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli interessati.

L'erogazione dei contributi è comunque subordinata alla disponibilità delle risorse destinate alla MISURA 2, che per l'anno 2020 vengono stabilite in € 8.948,00=.

ART. 6 – TEMPI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne se è a ciò delegato e residente nell'alloggio oggetto della richiesta di attivazione degli interventi.

Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

La richiesta può essere presentata **fino al 30 ottobre 2020** o comunque, in ogni caso, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Le domande, compilate su apposito modulo, devono essere presentate dal richiedente presso il Comune di residenza, che effettuerà le verifiche sull'ammissibilità e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive corredate da una scheda progettuale.

I dati relativi alla richiesta ed i relativi allegati, al termine della fase istruttoria da parte del Comune, saranno trasmessi all'Azienda Isola.

La Commissione può chiedere agli Ufficio dei Servizi Sociali ulteriori dati e/o documentazione aggiuntiva al fine di una migliore valutazione della domanda.

L'Ufficio dei Servizi Sociali inviante qualora il contributo venga accettato provvede a convocare le parti (locatario ed inquilino) e provvede alla predisposizione della sottoscrizione dell'"Accordo" entro 15 giorni dall'invio del verbale/comunicazione di approvazione del contributo e a trasmetterlo all'Azienda che provvederà entro 30 giorni alla liquidazione del 50% del contributo. Il Comune svolge attività di verifica e di monitoraggio dell'accordo e ne dà comunicazione all'Azienda: a seguito di tale monitoraggio il Comune presenta una relazione dopo due mesi alla Commissione in cui si relaziona in merito all'impegno del richiedente nella partecipazione a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e/o al sanare eventuale morosità pregressa. All'accoglimento positivo di tale relazione da parte della Commissione, l'Azienda provvederà entro 30 giorni alla liquidazione del 50% a saldo del contributo.

La modulistica obbligatoria per la presentazione della domanda è disponibile sul sito dell'Azienda Isola (www.aziendaisola.it) e presso il Comune di residenza.

ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento in oggetto e in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR del 25/05/2018 in conformità con l'art. 13 del Regolamento UE 679/16.





Regione
Lombardia



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

Il conferimento dei dati si configura come onere del partecipante per concorrere alla assegnazione dei sostegni di cui alla DGR XI/2065/2019 e declinati nel presente avviso.

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di residenza del richiedente.

Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, modificare, integrare o cancellare.

Responsabile del trattamento è il Responsabile Servizi Sociali Comunale.

L'Azienda Speciale Consortile Azienda Isola è responsabile esterno del trattamento dei dati raccolti dal personale dipendente dei Comuni.

Il Responsabile del Trattamento dei dati per Azienda Isola è il Direttore, dott.ssa Mina Mendola.

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 per Azienda Isola è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 9 – CONTROLLI E SANZIONI

Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente, i controlli relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

Qualora a seguito dei controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà tempestiva comunicazione all'Azienda Speciale Consortile "Azienda Isola" che provvederà a comunicare a Regione Lombardia.

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le Linee Guida disposte da Regione Lombardia.

ART. 10 – DECADENZA DAL BENEFICIO

Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti e/o a dichiarazioni non veritiere, il Comune ne darà comunicazione immediata all'Azienda che provvederà alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci e contestualmente ne darà comunicazione a Regione Lombardia.

ART. 11 – INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente Avviso è possibile rivolgersi presso il Comune di residenza.

Sito: www.aziendaisola.it

Si allega:

- Modello richiesta bando DGR XI/2065 del 31/07/2019
- Modulo privacy;
- Dichiarazione del proprietario;
- Accordo proprietario/inquilino;
- Scheda tecnica Fondo Famiglia – Casa (a cura del Servizio Sociale comunale)

Terno d'Isola, 06 agosto 2020

Il Direttore
Mina Dott.ssa Mendola

